



**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

**SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO/AMBIENTE**  
**UFFICIO MANUTENZIONI**

**ORDINANZA N 92 DEL 25/11/2019**

Oggetto:	MODIFICHE ALLA VIABILITÀ PER CONSENTIRE POSIZIONAMENTO MEZZI PER TRASLOCO IN VIA FERRARI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 8 DI VIA RUINI.
----------	--

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO**

**Premesso** che si rende necessario effettuare un trasloco in proprietà privata in Via Ferrari all'altezza del civico n.8 di Via Ruini e che si rende necessario posizionare in sosta l'autocarro sui parcheggi prospicienti la palazzina sita al civico n. 8 di Via Ruini al fine di procedere ai lavori di trasloco sopraccitati;

**Vista** la richiesta di predisposizione di Ordinanza avanzata il giorno 15 novembre 2019 registrata agli atti con il n. 11877 dal Sig. Ferrari Coriano in qualità di privato cittadina che effettuerà le operazioni di trasloco;

**Preso Atto** che i lavori verranno eseguiti dalla ditta Cantagalli Pietro con sede legale nel Comune di Quattro Castella (RE) in Via De Gasperi dalle ore 10.00 alle ore 15.00 del giorno 27 novembre 2019;

**Preso Atto** che tali lavori comporteranno necessariamente l'istituzione del divieto di sosta all'altezza dei parcheggi di Via Ferrari prospicienti la palazzina posta al civico n. 8 di Via Ruini dalle ore 10.00 alle ore 15.00 del giorno 27 novembre 2019;

**Visto** l'articolo 7 "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, il quale, tra l'altro, stabilisce che l'ente proprietario della strada, con apposita ordinanza può:

- stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
- disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti ed improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o di esigenze di carattere tecnico;

**Visti** gli artt. 5 – 6 e 7 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 ed il Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992 "Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazione, nonché le vigenti leggi e norme in materia di circolazione stradale;

**Richiamato** l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modifiche;



**Comune di Bibbiano  
Provincia di Reggio Emilia**

**Ritenuto** di provvedere in merito, a salvaguardia della pubblica incolumità degli utenti della strada;

**ORDINA**

- 1. L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sui parcheggi di Via Ferrari posti sul lato EST della palazzina sita al civico n. 8 di Via Ruini dalle ore 10.00 alle ore 15.00 del giorno 27 novembre 2019**
- 2. l'apposizione, durante l'intero corso dei lavori, della prescritta segnaletica in piena osservanza del Nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione, compresi i regolamentari cavalletti di sbarramento muniti dei dispositivi rifrangenti di colore rosso ed, in caso di scarsa visibilità, di efficienti lanterne a luce rossa fissa da porre nelle zone non transitabili, nonché i cartelli triangolari di "lavori in corso", prima e dopo il cantiere, ed il segnale di pericolo temporaneo, oltre che a personale della stessa ditta destinato al controllo veicolare durante le ore di lavoro ;**
- 3. la notifica della presente ordinanza alla Sig. Ferrari Coriano in qualità di privato cittadino proprietario dell'appartamento sul quale verranno eseguite le operazioni di trasloco e al Sig. Cantagalli Pietro della ditta che opererà il trasloco;**
- 4. la comunicazione della presente ordinanza al Corpo di Polizia Municipale Unione Val d'Enza e alla Stazione Carabinieri di Bibbiano.**
5. Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza dei termini di pubblicazione della presente ordinanza. Per quanto attiene alla collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.lgs. 285/1992 e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/1992.
6. Gli organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare l'osservanza del presente provvedimento.

Il Responsabile  
CAMINATI DANIELE / INFOCERT SPA



**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*